REGOLAMENTO (CEE) N. 407/85 DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 1985

che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1431/82

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e lupini dolci [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1032/84 [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 7, lettera b),

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1431/82, è concesso un aiuto per i piselli, le fave e le favette raccolti nella Comunità qualora il prezzo medio del mercato mondiale dei prodotti in parola sia inferiore al prezzo d'obiettivo; che tale aiuto è pari alla differenza fra questi due prezzi;

considerando che il prezzo d'obiettivo per i piselli, le fave e le favette per la campagna di commercializzazione 1984/1985 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1033/84 del Consiglio [3];

considerando che il prezzo del mercato mondiale per i prodotti in causa è stato determinato dalla decisione 85/142/CEE della Commissione [4] relativa alla determinazione del prezzo del mercato mondiale per i piselli, le fave e le favette e di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1431/82;

considerando che, onde permettere il normale funzionamento del regime degli aiuti, bisogna tener conto nel quadro del calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71 [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 [6],

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'importo dell'aiuto è fissato almeno una volta per ogni campagna di commercializzazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1431/82 è fissato a 5,41 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.
[2] GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 39.
[3] GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 41.
[4] Vedi pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale.
[5] GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
[6] GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.